

Pieve di Soligo, 13/09/2023

Informativa n. 11

OGGETTO: Ultime novità del periodo

Sanatoria per le violazioni formali, prossima scadenza per l'adesione: ricordiamo che la scadenza per aderire alla sanatoria per le violazioni formali¹ (commesse entro il 31/10/2022), versando € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, scade il 31/10/2023. È possibile sanare una o più annualità.

DL 104/2023 "Omnibus": è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 il D.L. 104/2023 "omnibus" del quale segnaliamo una nuova proroga, al 31/12/2023, per le spese detraibili relative al superbonus sugli edifici unifamiliari (il precedente termine era fissato al 30 settembre 2023); per fruire della nuova proroga, i lavori devono essere già avviati nel 2022 e alla data del 30 settembre 2022 sia stato completato almeno il 30% delle opere complessive.

DL 69/2023 "salva infrazioni": è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 la L. 103/2023, di conversione del D.L. 69/2023, della quale si segnala un intervento di integrazione delle "pratiche commerciali sleali in agricoltura" nonché in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Viene previsto (con la modifica all'articolo 4, comma 1, la lettera c), D.Lgs. 198/2021²), che nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, è vietato l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni di vendita alternative per i medesimi prodotti; un preavviso inferiore a 30 giorni deve essere sempre considerato breve. Verrà emanato, entro 90 giorni dall'11 agosto 2023, un regolamento del Ministero dell'agricoltura, che individuerà i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a 30 giorni.

Credito imposta sull'acquisto di gasolio, effettuato nel 2022, da parte di autotrasportatori di cose in conto proprio o in conto terzi³: l'agevolazione consiste in un credito di imposta nella misura massima del 28% (conto proprio) e del 12% (conto terzi) delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, rispettivamente **nel primo trimestre (conto proprio) e nel secondo trimestre (conto terzi) dell'anno 2022**, per l'acquisto di gasolio, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. **In entrambi i casi, conto proprio o conto terzi, il gasolio deve essere stato impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore e di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.**

La domanda di contributo va compilata ed inoltrata dal sito internet <https://www.adm.gov.it> con le seguenti finestre di apertura e chiusura:

- conto proprio: a partire dalle ore 15,00 del giorno 11 settembre 2023 fino alle ore 23,59 del giorno 29 settembre 2023;
- conto terzi: a partire dalle ore 15,00 del giorno 18 settembre 2023 fino alle ore 23,59 del giorno 6 ottobre 2023.

L'accesso alla suddetta "piattaforma" internet, per la compilazione della domanda, va fatto dal rappresentante legale dell'impresa con SPID/CIE/CNS. Non si tratterà di un "click-day" (la domanda verrà accettata o rifiutata indipendentemente dall'ordine cronologico di invio).

Per tutti gli ulteriori dettagli (riguardanti, ad esempio, i file da allegare alla domanda, compresi quelli delle fatture

¹ Per i dettagli sulla sanatoria, con un elenco delle principali violazioni sanabili, si veda la ns. informativa n. 4 del marzo scorso.

² Il D.Lgs. 198/2021 disciplina la materia della cessione dei prodotti agro-alimentari

³ Il credito d'imposta per autotrasportatori di cose in conto proprio è previsto dall'art. 14 del D.L. 144/2022 (Aiuti-ter); il credito d'imposta per autotrasportatori di cose in conto terzi è previsto dall'art. 1 c. 503 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023)

di acquisto del gasolio), si invita a scaricare i due comunicati del Ministero dei trasporti, sul sito <https://www.mit.gov.it/documentazione>, pubblicati in data 12/08/2023.

Rimborso iva estero: richiesta rimborso iva assolta in UE nel 2022 con scadenza 30/9/2023.

Ricordiamo che la domanda per il rimborso dell'iva assolta in altri Stati UE va inviata entro il prossimo 30 settembre, attraverso il canale telematico dell'Agenzia Entrate. Per usufruire del rimborso è necessario non avere effettuato operazioni territorialmente rilevanti nello Stato membro di rimborso, salvo che si tratti di prestazioni di trasporto e relativi servizi accessori non imponibili IVA oppure di operazioni soggette ad IVA con il meccanismo del reverse charge.

Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime forfettario o dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

In generale rientrano tra quelle che danno diritto al rimborso, le seguenti operazioni relative all'acquisto e all'importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero:

- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.

Aggiornamento sull'obbligo di invio della comunicazione del "titolare effettivo" da parte delle società di capitali e di altri enti con personalità giuridica: ricordiamo che le società di capitali (srl e spa) e le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche), hanno l'obbligo di comunicazione al Registro Imprese, tramite i propri amministratori e rappresentanti legali, dei dati dei titolari effettivi così come definiti dalla normativa antiriciclaggio⁴. Ad oggi, la comunicazione non può essere effettuata in quanto i provvedimenti necessari non sono ancora tutti stati emanati; in particolare, oltre all'approvazione di un disciplinare di Infocamere da parte del Garante della Privacy, manca l'ultimo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che attesti l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. **Quando quest'ultimo decreto sarà pubblicato, decorreranno sessanta giorni per effettuare la comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese.**

Ricordiamo infine che detta comunicazione dovrà essere firmata digitalmente e inviata:

- da un amministratore dell'impresa;
- dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.

La comunicazione non potrà quindi essere oggetto di delega o procura; ciò significa che i soggetti sopra indicati dovranno dotarsi di propria firma digitale.

Successivamente alla prima comunicazione, ogni anno dovrà essere comunicata la conferma dei dati e delle informazioni, entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro

⁴ **Il titolare effettivo delle società di capitali**, coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo; per "proprietà diretta" si intende la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale; per "proprietà indiretta" si intende la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Nel caso in cui, dall'esame dell'assetto proprietario non si riesca ad individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dello stesso, in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Il titolare effettivo di una persona giuridica privata, viene invece così individuato: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

Agevolazioni per impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale (Parco Agrisolare):

si informa che viene concesso un finanziamento in conto capitale per l'installazione di impianti fotovoltaici⁵, sui tetti di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale. I beneficiari sono, in particolare, gli imprenditori agricoli in forma individuale o societaria, le imprese agroindustriali e le cooperative agricole; sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, con un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000. Il contributo varia dal 30% all'80% a seconda del settore in cui opera il soggetto beneficiario e in funzione alla tipologia di intervento.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE all'indirizzo www.gse.it a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 12 ottobre 2023; la presentazione della domanda non può essere successiva all'avvio dei lavori di realizzazione degli interventi.

Per richiedere il contributo, l'impianto fotovoltaico deve essere di nuova costruzione e con potenza di picco complessiva non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp. La realizzazione, il collaudo e la rendicontazione degli interventi devono avvenire entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell'elenco dei destinatari delle risorse e comunque entro il 30 giugno 2026.

È stato pubblicato a cura del GSE un regolamento operativo, scaricabile a questo indirizzo internet⁶, che contiene tutte le informazioni e le procedure necessarie per la domanda.

Vendemmia turistica: ultimamente si è diffuso il fenomeno della vendemmia turistica o didattica, nella quale il vendemmiatore non è un operaio, ma un turista; è quindi un'attività considerata "non lavorativa e non retribuita", della durata di poche ore (e comunque non oltre l'arco della giornata), avente carattere culturale e ricreativo da svolgersi in vigna nei mesi che vanno da agosto a ottobre. Vanno perciò individuati una serie di adempimenti per il suo corretto svolgimento; a tal fine è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, lo scorso 12 luglio, tra l'Ispettorato nazionale del Lavoro e l'Associazione nazionale Città del Vino. Per la definizione di regole generali, a valenza nazionale, tra cui:

- l'attività non può ripetersi per più di 2 volte nella stessa azienda vitivinicola nell'arco della medesima settimana;
- i filari della vendemmia turistica devono essere resi riconoscibili e distinguibili da quelli ove i vendemmiatori professionisti svolgono la vendemmia ordinaria, con l'apposizione di idonei cartelli;
- vanno individuati dei referenti aziendali, sotto la cui supervisione si svolgono tutte le attività di vendemmia turistica, che potranno seguire un numero di turisti non superiore a otto e dovranno vigilare sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza nonché garantire il perseguimento delle finalità culturali e ricreative dell'evento;
- il referente e i partecipanti dovranno indossare obbligatoriamente un cartellino identificativo o braccialetto identificativo, rispettivamente, con la scritta "tutor" e "vendemmiatore turista";
- va effettuata una idonea formazione e informazione dei partecipanti;
- dovranno essere messi a disposizione dei turisti, appositi indumenti, calzature e attrezzature;
- vi è l'assoluto divieto, per gli enoturisti, di svolgere le operazioni di carico e scarico delle cassette di uva e di utilizzare qualsiasi macchina agricola;
- va stipulata un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, nonché una mappatura degli ambienti aziendali e delle attrezzature che rappresentano un pericolo, con conseguente divieto di accesso al pubblico e contatto anche solo accidentale;

⁵ Oltre all'acquisto e alla posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati, il bando finanzia anche interventi di riqualificazione tra cui la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione dell'isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione (con tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria) connesso alla sostituzione del tetto.

⁶https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Servizi%20per%20te/Attuazione%20misure%20PNRR/Agrisolare/Bando%20%20MASAF_2023_0386481_Allegato_RegolamentoOperativo.pdf.pdf

- l'azienda vitivinicola avrà inoltre l'obbligo di comunicare lo svolgimento dell'attività al Comune competente per territorio, prima dell'avvio della stessa, attraverso la piattaforma S.U.A.P., rendendo noti le coordinate mappali e catastali ove si svolge la vendemmia turistica, il numero della polizza assicurativa e relativa scadenza, il nominativo del referente aziendale e del suo delegato, il luogo e gli orari di svolgimento dell'esperienza della vendemmia, le generalità degli enoturisti

Ai fini fiscali, le operazioni relative all'attività principale vitivinicola e quelle derivanti, invece, dall'attività della vendemmia turistica (come già accade per l'enoturismo), sono soggette a differenti regimi di determinazione dell'IVA; a tal fine, si rende necessario, per l'agricoltore che non opta per la determinazione ordinaria dell'IVA, tenere due contabilità separate (art. 36 c. 4 del DPR 633/72).

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza